



COMUNE DI PRECENICCO
PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 21.12.2004.

Il Sindaco
Dr. Giuseppe Napoli

Il Segretario Comunale
Dr. Maria Luisa Dovetto

S O M M A R I O

TITOLO I DEL CONSIGLIO COMUNALE

— CAPO I — DISPOSIZIONI GENERALI

- ♦ **ARTICOLO 1**
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ♦ **ARTICOLO 2**
ORGANI DEL COMUNE
- ♦ **ARTICOLO 3**
IL CONSIGLIO COMUNALE
- ♦ **ARTICOLO 4**
MODALITA' DI NOMINA E STATO GIURIDICO DEGLI AMMINISTRATORI
- ♦ **ARTICOLO 5**
ENTRATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI
- ♦ **ARTICOLO 6**
CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
- ♦ **ARTICOLO 7**
FUNZIONI DEL CONSIGLIO E DELIBERE
- ♦ **ARTICOLO 8**
MANCATA RATIFICA DELLE DELIBERE DI GIUNTA

— CAPO II — LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- ♦ **ARTICOLO 9**
SEDUTE DEL CONSIGLIO
- ♦ **ARTICOLO 10**
SEDUTE FUORI DALLA SEDE
- ♦ **ARTICOLO 11**
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE
- ♦ **ARTICOLO 12**
SALA DELLE RIUNIONI
- ♦ **ARTICOLO 13**
SERVIZIO D'ORDINE E PERSONALE IN SERVIZIO DURANTE LE SEDUTE
- ♦ **ARTICOLO 14**
INIZIATIVA DELLE SEDUTE CONSILIARI
- ♦ **ARTICOLO 15**
DATA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
- ♦ **ARTICOLO 16**
RICHIESTA DELLA SEDUTA CONSILIARE
- ♦ **ARTICOLO 17**
DISCUSSIONE DI ARGOMENTI GIA' TRATTATI
- ♦ **ARTICOLO 18**
AVVISI DI CONVOCAZIONE
- ♦ **ARTICOLO 19**
COMPUTO DEI TERMINI PER LE SEDUTE
- ♦ **ARTICOLO 20**
PERSONALE AUTORIZZATO A RICEVERE L'AVVISO DI CONVOCAZIONE
- ♦ **ARTICOLO 21**
DOMICILIO ELETTO DAL CONSIGLIERE
- ♦ **ARTICOLO 22**
RELATA DELLA NOTIFICA

- ♦ **ARTICOLO 23**
INDICAZIONE DEGLI ARGOMENTI
- ♦ **ARTICOLO 24**
PUBBLICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
- ♦ **ARTICOLO 25**
ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTIVO
- ♦ **ARTICOLO 26**
DEPOSITO DELLE PRATICHE
- ♦ **ARTICOLO 27**
COMPLETAMENTO DELLE PRATICHE
- ♦ **ARTICOLO 28**
DIRITTO D'ACCESSO DEI CONSIGLIERI
- ♦ **ARTICOLO 29**
ADEMPIMENTI PRIMA DELLA SEDUTA
- ♦ **ARTICOLO 30**
SEDUTA DESERTA
- ♦ **ARTICOLO 31**
SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE

— CAPO III —
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

- ♦ **ARTICOLO 32**
PRESIDENZA DELLE SEDUTE
- ♦ **ARTICOLO 33**
OBBLIGHI DEL SINDACO QUALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- ♦ **ARTICOLO 34**
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

— CAPO IV —
DELLA DISCIPLINA

- ♦ **ARTICOLO 35**
POTERI DEL PRESIDENTE SUI CONSIGLIERI
- ♦ **ARTICOLO 36**
SPIEGAZIONE DEI CONSIGLIERI
- ♦ **ARTICOLO 37**
INTERVENTI DI IMPIEGATI COMUNALI O DI PERSONE ESTRANEE
- ♦ **ARTICOLO 38**
COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO
- ♦ **ARTICOLO 39**
VALIDITA' DELLA SEDUTA
- ♦ **ARTICOLO 40**
LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE
- ♦ **ARTICOLO 41**
ARGOMENTI NON ESAURITI
- ♦ **ARTICOLO 42**
MODALITA' DEGLI INTERVENTI
- ♦ **ARTICOLO 43**
DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE
- ♦ **ARTICOLO 44**
ORDINE E DURATA DEGLI INTERVENTI
- ♦ **ARTICOLO 45**
DEL "FATTO PERSONALE"
- ♦ **ARTICOLO 46**
MOZIONE D'ORDINE

- ♦ **ARTICOLO 47**
EMENDAMENTI

— CAPO V —
ORDINE E CHIUSURA DELLE DISCUSSIONI

- ♦ **ARTICOLO 48**
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
- ♦ **ARTICOLO 49**
ORDINE DELLE DISCUSSIONI
- ♦ **ARTICOLO 50**
INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
- ♦ **ARTICOLO 51**
DISCUSSIONE GENERALE
- ♦ **ARTICOLO 52**
PROPOSTE DIVISE IN ARTICOLI O PARTI
- ♦ **ARTICOLO 53**
MODALITA' DELLA DISCUSSIONE
- ♦ **ARTICOLO 54**
PREGIUDIZIEVOLI, SOSPENSIVE ED EMENDAMENTI
- ♦ **ARTICOLO 55**
CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

— CAPO VI —
DELLE VOTAZIONI

- ♦ **ARTICOLO 56**
MODALITA' DELLE VOTAZIONI
- ♦ **ARTICOLO 57**
VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE
- ♦ **ARTICOLO 58**
VOTAZIONI PER SCHEDE SEGRETE
- ♦ **ARTICOLO 59**
COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI DURANTE LA VOTAZIONE
- ♦ **ARTICOLO 60**
ASTENSIONI E DICHIARAZIONI DI VOTO
- ♦ **ARTICOLO 61**
ORDINE DELLE VOTAZIONI

— CAPO VII —
DIRITTI DI CONSIGLIERI

- ♦ **ARTICOLO 62**
DIRITTO DI INIZIATIVA
- ♦ **ARTICOLO 63**
DELLE INTERROGAZIONI
- ♦ **ARTICOLO 64**
INTERROGAZIONI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI
- ♦ **ARTICOLO 65**
SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI CHE GIUNGONO IN AULA
- ♦ **ARTICOLO 66**
NUMERO DELLE INTERROGAZIONI DA SVOLGERE
- ♦ **ARTICOLO 67**
DELLE INTERPELLANZE
- ♦ **ARTICOLO 68**
DICHIARAZIONE DELL'INTERPELLANTE
- ♦ **ARTICOLO 69**

DELLE MOZIONI

◆ **ARTICOLO 70**

INAMMISSIBILITA'

◆ **ARTICOLO 71**

VOTO CONTRARIO A PROPOSTE DEL SINDACO O DELLA GIUNTA

◆ **ARTICOLO 72**

MOZIONE DI SFIDUCIA

◆ **ARTICOLO 73**

VACANZA DEL SEGGIO CONSILIARE

— CAPO VIII — CASI DI DECADENZA

◆ **ARTICOLO 74**

DECADENZA DEL SINDACO O DELLA GIUNTA

◆ **ARTICOLO 75**

IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DIMISSIONI, DECADENZA O DECESSO DEL SINDACO

— CAPO IX — DELLA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

◆ **ARTICOLO 76**

DELLA VERBALIZZAZIONE

◆ **ARTICOLO 77**

CONSIGLIERE COMUNALE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO

◆ **ARTICOLO 78**

SEDUTE SEGRETE

◆ **ARTICOLO 79**

VERBALI DELLE SEDUTE SEGRETE

◆ **ARTICOLO 80**

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

◆ **ARTICOLO 81**

PROCESSO VERBALE DELLE SEDUTE

◆ **ARTICOLO 82**

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

◆ **ARTICOLO 83**

STESURA DELLE DELIBERE

◆ **ARTICOLO 84**

CUSTODIA DELLE DELIBERAZIONI

◆ **ARTICOLO 85**

INDICE DELLE DELIBERAZIONI

TITOLO II DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, DEI GRUPPI CONSILIARI E DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

— CAPO I — COMMISSIONI CONSILIARI

◆ **ARTICOLO 86**

ISTITUZIONE

◆ **ARTICOLO 87**

COSTITUZIONE

- ♦ **ARTICOLO 88**
COMPOSIZIONE
- ♦ **ARTICOLO 89**
NOTIZIE SULLA COSTITUZIONE
- ♦ **ARTICOLO 90**
INSEDIAMENTI
- ♦ **ARTICOLO 91**
COMMISSIONI DI INDAGINE CONTROLLO E GARANZIA
- ♦ **ARTICOLO 92**
FUNZIONAMENTO
- ♦ **ARTICOLO 93**
COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI

— CAPO II —

DEI GRUPPI CONSILIARI E DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

- ♦ **ARTICOLO 94**
GRUPPI CONSILIARI
- ♦ **ARTICOLO 95**
DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

— CAPO IX —

DISPOSIZIONI FINALI

- ♦ **ARTICOLO 96**
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
- ♦ **ARTICOLO 97**
ENTRATA IN VIGORE

**REGOLAMENTO RIGUARDANTE
LA CONVOCAZIONE, LE ADUNANZE ED IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

**TITOLO I
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**ARTICOLO I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, da approvarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, comprendente n. 97 articoli disciplina:
 - a) il funzionamento del Consiglio Comunale;
 - b) la presentazione e la discussione delle varie proposte;
 - c) il quorum richiesto per la validità delle sedute consiliari;
 - d) l'organizzazione interna della struttura del Consiglio Comunale.

**ARTICOLO 2
ORGANI DEL COMUNE**

1. Gli Organi del Comune sono:
 - a) Il Consiglio Comunale;
 - b) la Giunta Comunale;
 - c) Il Sindaco.

**ARTICOLO 3
IL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Attraverso il Consiglio Comunale, quale massimo organo di espressione della volontà dell'Ente la cui investitura popolare comporta una responsabilità ed impegno nell'espletamento dei compiti che la legge gli demanda, il Comune svolge la sua opera diretta a:
 - a) rendere ai propri cittadini i pubblici servizi nel migliore dei modi possibili, assicurando trasparenza, economicità ed efficienza della relativa gestione;
 - b) valorizzare la personalità di ogni cittadino;
 - c) salvaguardare la cultura e le tradizioni dell'intera comunità che rappresenta;
 - d) garantire i diritti delle minoranze.
2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale. Con norme regolamentari il Comune fissa le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

**ARTICOLO 4
MODALITA' DI NOMINA E STATO GIURIDICO DEGLI AMMINISTRATORI**

1. La legge Regionale disciplina:
 - a) l'elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco;
 - b) la durata in carica del Consiglio Comunale e del Sindaco;
 - c) il numero dei consiglieri assegnati al Comune;

- d) la posizione giuridica degli amministratori;
- e) i casi di ineleggibilità ed incompatibilità
- f) la procedura dei ricorsi;
- g) le indennità e le aspettative spettanti ai consiglieri.

ARTICOLO 5 ENTRATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata la relativa delibera.

ARTICOLO 6 CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 gg. Dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 gg. dalla convocazione.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco e da Lui presieduta, fino alla nomina del Presidente del Consiglio.
3. In caso di inosservanza vi provvede il Prefetto in via sostitutiva.
4. Nell'ambito della prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II, del Titolo III del D. Lgs. 267/2000 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura di cui all'art. 69 del succitato Testo Unico.
5. Subito dopo la convalida degli eletti il Sindaco presta giuramento davanti ai consiglieri pronunciando la formula di rito.
6. Successivamente comunica al Consiglio Comunale la composizione della Giunta da Lui nominata unitamente alla proposta di indirizzi generali di governo.
7. Il Consiglio Comunale può eleggere, con voto palese ed a maggioranza assoluta, fra i propri componenti il Presidente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 20 dello Statuto Comunale. Qualora nessun consigliere ottenga tale maggioranza seguiranno altre votazioni, anche nella stessa seduta, e risulterà eletto il candidato che ottenga la maggioranza dei voti validamente espressi.
8. Nel caso di assenza o impedimento per qualsiasi motivo del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Sindaco e qualora la figura del Sindaco coincida con quella del Presidente, dal Consigliere anziano.
9. Per consigliere anziano si intende colui che in sede di elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
10. Qualora nel corso del mandato dovesse verificarsi la vacanza della carica di Presidenza, si procederà alla elezione del nuovo Presidente nella prima seduta utile del Consiglio Comunale, con le modalità di cui al precedente comma 7.

ARTICOLO 7 FUNZIONI DEL CONSIGLIO E DELIBERE

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di tutta l'attività dell'Ente, nonché delle Aziende Municipalizzate.
2. La competenza specifica del Consiglio è quella indicata nell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 20 dello Statuto.

3. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al predetto art. 42 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi, salvo le deliberazioni che riguardano le variazioni di bilancio che, pena la decadenza, devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Comunale nei 60 gg. successivi alla loro adozione.

ARTICOLO 8 MANCATA RATIFICA DELLE DELIBERE DI GIUNTA

1. In caso di mancata ratifica delle delibere di Giunta, rimangono salvi, sino alla data della mancata approvazione, i provvedimenti adottati.

ARTICOLO 9 SEDUTE DEL CONSIGLIO

1. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono in un'apposita sala all'uopo destinata. In ogni caso la Giunta può, con apposito provvedimento motivato e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
2. Per quanto previsto dal comma precedente, la riunione sarà possibile sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
3. Nei giorni in cui si tengono le sedute consiliari la bandiera del comune - a partire dalle prime ore del mattino - viene esposta al balcone del palazzo Municipale, unitamente al tricolore ed alla bandiera europea.

ARTICOLO 10 SEDUTE FUORI DALLA SEDE

1. Per le riunioni fuori dalla sede il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

ARTICOLO 11 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute consiliari sono pubbliche.
2. Il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, può stabilire che determinati oggetti siano trattati in seduta segreta, quando essi riguardino apprezzamenti della capacità, moralità, correttezza, o esami di fatti e circostanze che richiedano valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

ARTICOLO 12 SALA DELLE RIUNIONI

1. La sala delle riunioni deve riservare idonei spazi per il pubblico e per le persone all'uopo invitate.
2. Il Comune deve dotare la sala consiliare di apposite lampade di emergenza che assicurino la illuminazione della stessa in caso di mancata erogazione della energia elettrica.

ARTICOLO 13
SERVIZIO D'ORDINE E PERSONALE IN SERVIZIO DURANTE LE SEDUTE

1. Durante le sedute consiliari deve essere assicurato dal personale comunale idoneo servizio di ordine e di vigilanza sia all'interno che all'esterno della sala consiliare.
2. Il Segretario Comunale dovrà predisporre la presenza di personale capace di fornire informazioni e reperire pratiche che, eventualmente dovessero essere richieste durante la seduta consiliare.
3. Al personale in servizio durante le sedute sarà corrisposto il compenso per lavoro straordinario, se ed in quanto dovuto, come previsto dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 14
INIZIATIVA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. La convocazione del Consiglio è di competenza del Presidente del Consiglio che normalmente coincide con la figura del Sindaco.
2. La convocazione del Consiglio è obbligatoria nei casi previsti dal successivo art. 16.

ARTICOLO 15
DATA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

1. La data delle sedute del Consiglio è determinata dal Presidente del Consiglio. La data delle convocazioni deve essere stabilita in modo che gli avvisi ai consiglieri siano recapitati nei termini stabiliti dall'art. 18 del presente regolamento.

ARTICOLO 16
RICHIESTA DELLA SEDUTA CONSILIARE

1. Il Consiglio Comunale si riunisce obbligatoriamente, in un termine non superiore a 20 gg., quando il Sindaco stesso lo richieda o quando ne facciano richiesta un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. La richiesta di convocazione viene inviata al Presidente del Consiglio con l'elencazione degli argomenti.
3. E' ammessa la richiesta di convocazione con l'iscrizione all'ordine del giorno dei seguenti argomenti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 comma 2° :
 - presentazione di una proposta di deliberazione;
 - presentazione di una proposta dell'ordine del giorno;
 - presentazione di una mozione;
4. Non è ammessa la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale con l'iscrizione all'ordine del giorno unicamente di interpellanze e/o interrogazioni
5. E' possibile, ad insindacabile giudizio del Sindaco, accettare la convocazione del Consiglio ai sensi del presente articolo per dibattere su di un argomento chiaramente individuato di profondo ed eminente rilievo sociale e/o umanitario.
6. Per l'iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno di cui al comma 3 si seguono le regole del successivo art. 62 2°, 3°, 4° e 5° comma.

ARTICOLO 17
DISCUSSIONE DI ARGOMENTI GIA' TRATTATI

1. Nessuna richiesta può essere presa in esame da parte del Consiglio qualora riguardi un argomento già trattato e conclusosi con apposito verbale.
2. L'argomento di che trattasi può essere discusso dopo che siano trascorsi 180 gg. dal primo provvedimento.

ARTICOLO 18
AVVISI DI CONVOCAZIONE

1. La Segreteria, in relazione alle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio, deve far pervenire ad ogni consigliere l'avviso di convocazione, con notifica al proprio domicilio mediante il messo notificatore o, in caso di comprovata impossibilità di utilizzare lo strumento della notifica a mano, mediante il servizio postale, nei modi che consentano una relata comprovante l'avvenuta consegna. La relata può avere anche forma di elenco-ricevuta.
2. Su richiesta scritta dei Consiglieri, contenente le indicazioni necessarie, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno possono essere fatti pervenire agli stessi con i sistemi informatici, telematici ed elettronici dei quali il Comune sia dotato
3. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dove la seduta sarà tenuta.
4. Detto avviso deve pervenire al domicilio di ciascun consigliere almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza se quest'ultima ha carattere ordinario e almeno tre giorni prima se la stessa ha carattere straordinario.
5. Nella seduta d'urgenza l'avviso va notificato 24 ore prima.
6. L'eventuale ritardata consegna viene sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
7. Il Consiglio Comunale viene convocato in seduta ordinaria quando è in discussione il bilancio di previsione o il conto consuntivo.
8. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria in tutti gli altri casi.

ARTICOLO 19
COMPUTO DEI TERMINI PER LE SEDUTE

1. Nel calcolo dei giorni ai fini dell'invio degli avvisi di convocazione non verrà computato il giorno dell'adunanza.

ARTICOLO 20
PERSONALE AUTORIZZATO A RICEVERE L'AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione deve pervenire al domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede purché giunga nei termini previsti per legge.
2. Nel caso di consegna a mano l'avviso è validamente notificato anche se il consigliere è assente, purché sia fatto a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata quale autorizzata a ricevere l'avviso di convocazione.
3. Nel caso di irreperibilità del Consigliere verrà affissa notizia del deposito dell'avviso di convocazione alla porta dell'abitazione con invito a ritirarla al più presto presso la sede comunale.

ARTICOLO 21
DOMICILIO ELETTO DAL CONSIGLIERE

1. Qualora il Consigliere Abbia residenza in un altro comune, deve leggere domicilio nel comune di cui è consigliere ed indicare la persona alla quale vanno notificato gli avvisi.

ARTICOLO 22
RELATA DELLA NOTIFICA

1. Il personale incaricato dell'invio degli avvisi di convocazione o della consegna a mano delle convocazioni, deve presentare al Presidente del Consiglio la relata comprovante l'avvenuta notifica dell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 23
INDICAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Gli argomenti da trattare devono essere indicati, nell'avviso di convocazione, in maniera chiara ed in modo tale da non far sorgere dubbi o equivoci sulle materie da discutere.
2. Nella formulazione dell'ordine del giorno gli argomenti vanno iscritti di norma come segue:
 - a) approvazione verbali seduta precedente;
 - b) richieste dell'Autorità Governativa;
 - c) richieste della Regione;
 - d) richieste della Provincia;
 - e) oggetti stabiliti dalla Giunta e dal Sindaco o richiesti con istanza dai Consiglieri.
 - f) ratifiche di deliberati della Giunta;
 - g) Pratiche rimaste da trattare nella seduta precedente;
 - h) Comunicazioni del Sindaco.

ARTICOLO 24
PUBBLICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ogni seduta del Consiglio Comunale deve essere pubblicato, a cura e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, all'albo Pretorio, e negli altri luoghi appositamente predisposti, al momento della notifica degli Avvisi ai Consiglieri Comunali.

ARTICOLO 25
ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTIVO

1. Dopo la formazione dell'ordine del giorno può essere redatto un ordine del giorno aggiuntivo.
2. Qualora l'ordine del giorno principale sia stato spedito ai consiglieri, quello aggiuntivo va notificato con le modalità di cui al presente capo.

ARTICOLO 26
DEPOSITO DELLE PRATICHE

1. Almeno due giorni prima della seduta consiliare dovranno essere depositate nell'ufficio segreteria tutte le pratiche da trattare nella seduta consiliare. Ai fini del calcolo dei

termini per la visione dei documenti relativi all'ordine del giorno da parte dei Consiglieri Comunali, nei giorni precedenti la seduta non vanno computati i festivi ed i giorni di chiusura al pubblico degli uffici.

2. Ogni Consigliere può prendere visione dei suddetti documenti nelle ore e nei giorni d'ufficio.
3. I Consiglieri non possono asportare atti o documenti facenti parte delle pratiche che vengono messe a loro disposizione.
4. E' possibile, però, ottenere copia o estratto delle pratiche, su richiesta del singolo Consigliere, con esclusione di qualsiasi onere di spesa, esclusivamente con riferimento ai documenti inclusi nelle pratiche depositate in segreteria e salvo quanto previsto dal successivo art. 28 comma 2.
5. I funzionari addetti ai vari servizi comunali ed il Segretario Comunale sono tenuti, se richiesti, a dare delucidazioni e notizie sulle pratiche attinenti ai settori di propria competenza.

ARTICOLO 27 COMPLETAMENTO DELLE PRATICHE

1. Ogni Consigliere può chiedere il completamento delle pratiche con ulteriori atti e documenti esistenti negli uffici comunali. A tal fine il Consigliere deve rivolgersi al Segretario Comunale che, vagliata la richiesta, impartirà le conseguenti disposizioni.

ARTICOLO 28 DIRITTO D'ACCESSO DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, nonché chiedere il rilascio di copie di atti e documenti utili all'espletamento del mandato senza alcun onere aggiuntivo, salvo quanto indicato nel successivo comma 2.
2. Le richieste di estrazione di copia devono essere precise e circostanziate. Qualora l'operazione di copia risulti particolarmente gravosa per gli uffici può essere soggetta a dilazioni di tempo ed è facoltà degli uffici addetti, qualora l'estrazione di copia risulti eccezionalmente complessa o gravosa, incaricare una ditta esterna. In tale ultimo caso il Consigliere rimborserà la spesa sostenuta dal Comune.
3. Per le informazioni relative a dati ritenuti sensibili il Consigliere deve chiedere l'autorizzazione al Responsabile del trattamento dei dati personali che può negarla con provvedimento motivato.

ARTICOLO 29 ADEMPIMENTI PRIMA DELLA SEDUTA

1. Prima di dichiarare aperta la seduta, il Presidente si accerta se il numero dei Consiglieri presenti è tale da renderla valida.
2. A tal fine il Presidente invita il Segretario a procedere all'appello dei Consiglieri e qualora questi non siano la metà di quelli assegnati al Comune - numero necessario per la validità della seduta - dispone che siano successivamente effettuati, a congrui intervalli di tempo, altri appelli.
3. Qualora sia trascorsa un'ora da quella in cui avrebbe dovuto avere inizio la seduta, senza che sia stato raggiunto il numero legale, quest'ultima va dichiarata deserta.

ARTICOLO 30
SEDUTA DESERTA

1. Quando la seduta è deserta occorre redigere apposito verbale con l'indicazione dei consiglieri presenti, facendo, inoltre, menzione delle assenze previamente giustificate.

ARTICOLO 31
SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale e da tenersi in un giorno diverso.
2. Per la validità della seduta di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
3. La seduta per la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti e consegnati ai Consiglieri, con le modalità e i termini stabiliti dal presente capo.
4. La data della seduta di seconda convocazione è stabilita dal Consiglio Comunale con votazione presa a maggioranza dei Consiglieri Comunali.
5. Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno di seconda convocazione, qualora questa si rendesse necessaria, l'avviso di seconda convocazione è comunicato ai soli Consiglieri assenti.
6. La seduta di seconda convocazione è aperta trascorsi quindici minuti dopo l'ora stabilita.

CAPO II
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

ARTICOLO 32
PRESIDENZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Presidente del Consiglio, se nominato, o dal Sindaco o in mancanza, dal Consigliere Anziano. In mancanza anche di questi, da uno dei Consiglieri delegato dal Sindaco per l'occorrenza.

ARTICOLO 33
OBBLIGHI DEL SINDACO QUALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, vigila a che le disposizioni di cui agli articoli precedenti vengano osservate e siano garantiti i diritti delle minoranze.

ARTICOLO 34
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente pone le questioni, concede la facoltà di parlare, dirige, modera e partecipa alle discussioni, annunzia il risultato della votazione.
2. Il Presidente darà tutte le disposizioni che riterrà più opportune per il mantenimento dell'ordine ed il rispetto delle leggi e dei regolamenti nelle sedute del Consiglio, usando all'uopo dei poteri discrezionali che gli sono conferiti dalle vigenti disposizioni di legge in subjecta materia.

CAPO III DELLA DISCIPLINA

ARTICOLO 35 POTERI DEL PRESIDENTE SUI CONSIGLIERI

1. Il Presidente deve richiamare gli oratori che trascendono nel discutere ed i Consiglieri che interrompono o che, comunque, turbano lo svolgimento dell'adunanza.
2. Se un Consigliere si scosta dall'osservanza della legge o del presente regolamento, ovvero dalle normali costumanze collegiali, il Presidente lo deve richiamare all'ordine e, dopo due infruttuosi richiami, gli può togliere la parola.
3. La persistenza del comportamento scorretto può determinare la sospensione temporanea della seduta a giudizio insindacabile del presidente del Consiglio.
4. Qualora alla ripresa dei lavori venissero reiterati i comportamenti che hanno determinato la precedente sospensione il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala consiliare mediante uso della forza pubblica.

ARTICOLO 36 SPIEGAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. Il Consigliere colpito dal provvedimento di cui all'articolo precedente può presentare al Presidente le sue spiegazioni; qualora questi le accolga deve restituire la parola al Consigliere.

ARTICOLO 37 INTERVENTI DI IMPIEGATI COMUNALI O DI PERSONE ESTRANEE

1. Il Presidente può invitare ad intervenire alle sedute pubbliche anche impiegati comunali e, sentito il Consiglio, anche persone estranee all'amministrazione, allo scopo di fornire chiarimenti e notizie su argomenti da discutere.

ARTICOLO 38 COMPORAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico può accedere nell'apposito settore, ove è vietato portare armi, bastoni e simili. Il pubblico dovrà rimanere in silenzio.
2. Nessuna persona estranea potrà avere accesso nella parte riservata al Consiglio, tranne il Segretario Comunale, i funzionari governativi che ne abbiano diritto a norma di legge, i capi d'ufficio e gli impiegati del Comune incaricati di assistenza, il Revisore dei Conti o i professionisti invitati a esporre argomenti all'ordine del giorno, nonché gli assistenti del Segretario o lo stenografo se previsto.
3. In caso di tumulto, il Presidente può sospendere la seduta o dichiararla chiusa e può anche richiedere l'intervento della forza pubblica per far espellere chi è causa di disordine e ciò indipendentemente dalle conseguenze penali a carico del responsabile.

ARTICOLO 39 VALIDITA' DELLA SEDUTA

1. Accertata la presenza del numero legale di Consiglieri per rendere valida l'adunanza, il Presidente la dichiara aperta.

2. L'adunanza si intende valida quando è presente la metà dei Consiglieri assegnati, non computando in tale numero il Sindaco.

ARTICOLO 40

LETTURA ED APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE

1. Dichiarata aperta la seduta il presidente, a mezzo del Segretario, dà lettura dei verbali della seduta precedente.
2. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi vi intende far inserire una rettifica oppure per fatto personale senza entrare nel merito della discussione.
3. Si intende per rettifica una richiesta di modifica di una parola o di brevi concetti che il verbalizzante può avere male interpretato o riportato. Non è possibile far inserire nuovi concetti che si assume di avere detto se non previa approvazione mediante votazione del Consiglio Comunale, previa dettatura da parte del Consigliere interessato del nuovo intervento da inserire a verbale.

ARTICOLO 41

ARGOMENTI NON ESAURITI

1. Non esaurendosi la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, è ammessa la continuazione in altro giorno purché tale eventualità sia stata prevista nell'avviso di convocazione. In tal caso non occorre altro avviso, bastando che il Presidente avverta i Consiglieri presenti che la continuazione della discussione verrà rinviata al giorno indicato nell'avviso originario. Ai Consiglieri assenti verrà data comunicazione anche telegraficamente o con altri mezzi celeri di informazione.

ARTICOLO 42

MODALITA' DEGLI INTERVENTI

1. I Consiglieri pronunciano i loro interventi parlando dal proprio posto rivolgendosi al Presidente o al Consiglio.
2. Non può essere interrotto che dal Presidente e solo nel caso di divagazioni e ripetizioni inutili quando, nell'esprimersi, gli avvenisse di usare parole non corrette.
3. I discorsi devono riguardare esclusivamente gli argomenti all'ordine del giorno.
4. In caso contrario il Presidente può invitare il Consigliere a mantenersi in argomento: ove questi persista nel divagare può invitarlo a concludere.
5. Sono vietate le discussioni fra Consiglieri.

ARTICOLO 43

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

1. Al termine della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente procede a fare al Consiglio eventuali comunicazioni che non possono superare la durata di 10 minuti.
2. Le comunicazioni non sono oggetto di discussione o repliche.

ARTICOLO 44

ORDINE E DURATA DEGLI INTERVENTI

1. Sui vari argomenti il Presidente, dopo aver dato eventualmente la parola al relatore la concede a quei Consiglieri che l'abbiano richiesta, secondo l'ordine di precedenza.
2. Se nessuno chiede la parola si passa senz'altro alla votazione.
3. Gli interventi dei Consiglieri non possono durare più di dieci minuti.
4. Ogni consigliere ha diritto di replica che non può durare più di tre minuti.
5. Il Presidente può stabilire, per determinati argomenti, interventi di durata superiore a quella di cui al comma precedente.
6. Su ogni materia hanno diritto di intervenire, oltre agli altri Consiglieri, gli Assessori competenti e gli esperti che siano stati invitati ai sensi dell'art. 38.
7. Le norme di cui ai commi precedenti mirano a stroncare eventuali interventi ostruzionistici.

ARTICOLO 45 DEL "FATTO PERSONALE"

1. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Chi chiede la parola del fatto personale, deve indicare in che cosa questo consista ed il Presidente decide se il richiedente abbia o meno diritto di parlare.

ARTICOLO 46 MOZIONE D'ORDINE

1. Chi chiede la parola per mozione d'ordine ha la precedenza.
2. E' mozione d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione col quale si intende procedere alla votazione.
3. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente.
4. Qualora la decisione del Presidente non sia accettata dal Consigliere che ha proposto la mozione, la decisione spetta al Consiglio.
5. A tal fine occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti

ARTICOLO 47 EMENDAMENTI

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e sostituzioni del testo della proposta di deliberazione
3. Chi intende presentare emendamenti deve farli pervenire per iscritto al Presidente, almeno 24 ore prima della seduta, salvo che si tratti di emendamenti di particolare brevità e di poca importanza che possono essere accolti anche durante la seduta.
4. Possono presentare emendamenti ai punti all'ordine del giorno i gruppi consiliare, uno o più consiglieri, uno o più assessori e l'organo esecutivo dell'Ente.
5. Qualora l'emendamento comporti l'esigenza di acquisire pareri di regolarità tecnica, contabile e/o copertura finanziaria questi dovranno essere acquisiti prima del deposito.

CAPO IV
ORDINE E CHIUSURA DELLE DISCUSSIONI

ARTICOLO 48
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. Ogni Consigliere ha diritto di presentare all'ordine del giorno proposte di deliberazione; queste ultime devono essere motivate e consegnate almeno 2 giorni prima della seduta del Consiglio Comunale al Presidente che ne dispone la discussione, disponendo l'integrazione dell'ordine del giorno di cui si darà atto all'interno della seduta.
2. Se la richiesta di inserimento è presentata al momento della seduta, la proposta potrà essere inserita se sono presenti tutti i Consiglieri in carica.
3. Non è possibile la presentazione di proposte durante la seduta se queste debbano essere previamente soggette ai pareri di regolarità tecnica e/o contabile.
4. Per l'inserimento delle proposte di cui ai commi precedenti si seguono le regole di cui al successivo art. 62, 2°, 3°, 4° e 5° comma, salvo che non si tratti di proposte di mero indirizzo politico.
5. Se gli ordini del giorno sono più di uno, la precedenza nella discussione è determinata dalla presentazione dell'ordine del giorno stesso. Tale criterio vige anche per la discussione degli emendamenti.

ARTICOLO 49
ORDINE DELLE DISCUSSIONI

1. Delle proposte presentate al Consiglio sono discusse prima quelle presentate dall'Autorità Governativa, Regionale e Provinciale, poi quelle del Presidente, poi quelle richieste dai Consiglieri.

ARTICOLO 50
INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. Il Presidente, sentito il Consiglio, può disporre l'inversione degli argomenti all'ordine del giorno.
2. La proposta di inversione può essere fatta anche da un solo Consigliere.

ARTICOLO 51
DISCUSSIONE GENERALE

1. La discussione di carattere generale, quando ne ricorre il caso, precede sempre quella di carattere particolare sui singoli articoli: si procede alla discussione di questi ultimi se nessun Consigliere abbia chiesto di parlare sulla parte generale.

ARTICOLO 52
PROPOSTE DIVISE IN ARTICOLI O PARTI

1. Ogni proposta divisa in articoli o parti può dare luogo ad una discussione generale del complesso e poscia ad una discussione di ciascuna parte. Il Presidente può proporre, e

ciascun Consigliere ha il diritto di chiedere che la votazione proceda per divisioni o singolarmente su ciascuna parte della proposta

ARTICOLO 53 MODALITA' DELLA DISCUSSIONE

1. Allorché devesi trattare una proposta il Presidente dà o fa dare lettura della Relazione della Giunta, in quanto esista; indi l'autore o relatore della proposta stessa ne svolge le ragioni ed infine sono ammessi a parlare gli altri Consiglieri.

ARTICOLO 54 PREGIUDIZIEVOLI, SOSPENSIVE

1. Le proposte pregiudizievoli e quelle sospensive presentate in seduta possono essere messe per iscritto o proposte anche oralmente e presentate al Presidente prima che sia dichiarata chiusa la discussione generale.
2. Se un proponente rinuncia alla sua proposta ogni altro Consigliere può farla propria e continuare la discussione dal punto in cui questa si trova.

ARTICOLO 55 CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Quando nessun altro Consigliere chiede di parlare il Presidente dichiara chiusa la discussione. Se vi sia dissenso circa la chiusura delle discussioni la richiesta di chiusura deve essere appoggiata da almeno tre Consiglieri.
2. Il Presidente accorda la parola prima ad un oratore contro, poi ad uno a favore, indi mette ai voti la richiesta di chiusura per alzata di mano

CAPO V DELLE VOTAZIONI

ARTICOLO 56 MODALITA' DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni possono essere palesi o segrete.
2. Le votazioni palesi avvengono di regola per alzata di mano oppure per appello nominale, o, ancora, per alzata e seduta.
3. Le votazioni a scrutinio segreto si fanno per schede.
4. La votazione avviene sempre per schede segrete laddove riguarda nomina di persone o componenti commissioni.

ARTICOLO 57 VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE

1. Per la votazione per appello nominale il Presidente indica il significato del sì o del no, indi il Segretario fa l'appello e annota i voti: il Presidente proclama il risultato.

ARTICOLO 58 VOTAZIONE PER SCHEDE SEGRETE

1. Quando la votazione si fa mediante schede il Consigliere scrive la parola sì o la parola no, secondo che intenda approvare o respingere la proposta in votazione.
2. Se si tratta di nominare persone, scriverà nella scheda il nome e il cognome del candidato o candidati preferiti.
3. Lo spoglio delle schede viene effettuato dal Presidente mediante l'assistenza di tre scrutatori nominati ad hoc, senza formalità, e scelti fra i Consiglieri. Almeno uno degli scrutatori deve essere scelto fra i Consiglieri di minoranza.
4. Il Presidente, effettuato lo scrutinio, accerta di concerto con gli scrutatori, il risultato delle votazioni.

ARTICOLO 59 COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI DURANTE LA VOTAZIONE

1. Durante le votazioni a nessun Consigliere può essere data la facoltà di parlare.
2. Nelle votazioni con schede segrete non è possibile fare dichiarazioni di voto.
3. Il Consigliere che entra in aula durante le votazioni può votare tanto se è in corso l'appello nominale quanto la conta dei votanti, purché il Presidente non abbia dichiarato chiusa la votazione.
4. Qualora la votazione sia per schede segrete, il Consigliere non può votare se sia stato dato inizio allo spoglio delle schede stesse.
5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, 2° comma

ARTICOLO 60 ASTENSIONI E DICHIARAZIONI DI VOTO

1. Il Consigliere che intenda astenersi dalla votazione lo deve fare prima che questa abbia inizio.
2. Il numero degli astenuti si computa in quello necessario per rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti.
3. Prima che si dia inizio alla votazione possono aversi le dichiarazioni di voto da farsi da parte dei Consiglieri Comunali.
4. La durata di ogni dichiarazione di voto non può eccedere i tre minuti.

ARTICOLO 61

ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. L'ordine delle votazioni delle varie proposte è il seguente:
 - a) LA QUESTIONE PREGIUDIZIALE: cioè l'esclusione della discussione e del voto sopra la proposta;
 - b) LA QUESTIONE SOSPENSIVA: cioè la sospensione della discussione e del voto sopra la proposta;
 - c) GLI EMENDAMENTI: secondo l'ordine in cui vennero proposti, o secondo l'altro che dal Presidente, assenziante il Consiglio, fosse ritenuto migliore per la chiarezza della discussione;
 - d) LA PROPOSTA PRINCIPALE: terminata la votazione il Presidente ne riconosce e proclama l'esito.
2. La proposta si intende adottata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti, salvo i casi speciali stabiliti dalla legge.
3. Qualora sorga contestazione circa il risultato o la validità delle votazioni, il Presidente può sempre interrogare il Consigliere il quale delibera per alzata di mano.

CAPO VI DIRITTI DEI CONSIGLIERI

ARTICOLO 62 DIRITTO DI INIZIATIVA

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Tale diritto viene esercitato mediante la presentazione di proposte di deliberazione o di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilite dalla legge e dallo Statuto
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, anch'essa sottoscritta dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco, il quale la trasmette al Segretario Comunale perché esprima parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento, e ne informa la Giunta.
4. Nel caso in cui la proposta risulti estranea alla competenza del Consiglio Comunale, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. Se l'istruttoria è conclusa favorevolmente, il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale, indicando con l'oggetto il Consigliere proponente.
5. Qualora la proposta comporti l'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e/o contabile questi devono essere acquisiti prima dell'invio della proposta
6. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e fare segnalazioni o raccomandazioni su argomenti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 21 dello Statuto Comunale.

ARTICOLO 63 DELLE INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta se un fatto sia vero, se di esso sia informata l'Amministrazione.
2. Alle interrogazioni il Presidente può rispondere per iscritto nei 30 gg. successivi alla presentazione oppure, nell'ordine della data di presentazione, può porle all'ordine del giorno e discuterle verbalmente durante il Consiglio.
3. Il presidente ha l'obbligo di porre le interrogazioni presentate all'ordine del Consiglio - e comunque non prima dei 30 gg. dalla presentazione - se l'interrogante ne fa formale richiesta.
4. Quando l'interrogazione viene presentata nel corso della seduta consiliare, il Presidente, qualora ne riconosca l'urgenza, può disporre che la stessa sia immediatamente discussa.
5. La discussione può anche essere disposta a seguito di votazione a maggioranza dei consiglieri presenti.

ARTICOLO 64 INTERROGAZIONI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Se è prevista una Commissione Consiliare nella materia su cui verte l'interrogazione, l'interrogazione le deve essere trasmessa immediatamente, e la stessa Commissione deve esprimersi entro 15 giorni dalla ricezione.

2. La Commissione può ritenere giusta l'interrogazione e proporla al Consiglio per la discussione o può suggerire direttamente all'Esecutivo l'adozione di quegli atti che si rendano necessari e che possono evitare la discussione.
3. Quando l'Amministrazione si uniforma a quanto deciso dalla Commissione, il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione all'Assemblea nella sua prima riunione e sull'argomento non può aprirsi la discussione

ARTICOLO 65 **SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI CHE GIUNGONO IN AULA**

1. In principio di seduta il presentatore dà lettura delle interrogazioni ed il Sindaco o l'assessore delegato risponde a ciascuna di esse.
2. Il Presidente ha facoltà di riunire la risposta alle interrogazioni che presentano oggetto simile, identico o che siano tra di loro strettamente connesse
3. La risposta su ciascuna interrogazione potrà dare luogo a replica dell'interrogante, per dichiarare se sia o non sia soddisfatto.
4. Il tempo concesso all'interrogante per tale dichiarazione non potrà superare la durata di 3 minuti.
5. Non si dà corso alla interrogazione qualora l'interrogante non sia presente al momento in cui si dà risposta all'interrogazione

ARTICOLO 66 **NUMERO DELLE INTERROGAZIONI DA SVOLGERE**

1. Nella stessa seduta ogni Consigliere non può presentare un numero di interrogazioni superiore a due.

ARTICOLO 67 **DELLE INTERPELLANZE**

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione per un determinato affare.
2. Il Consigliere che intende rivolgere un'interpellanza deve farne domanda per iscritto.
3. L'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza consiliare, secondo la data di presentazione.
4. Nella stessa seduta nessun Consigliere può svolgere più di due interpellanze.
6. Il Presidente ha facoltà di riunire la risposta alle interrogazioni che presentano oggetto simile, identico o che siano tra di loro strettamente connesse
5. Trascorsa un'ora da quando si è dato inizio allo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze, il Presidente dovrà rinviare le altre interrogazioni ed interpellanze all'adunanza successiva.

ARTICOLO 68 **DICHIARAZIONE DELL'INTERPELLANTE**

1. Dopo le spiegazioni date dal Sindaco, per il tempo massimo di tre minuti per ogni risposta, l'interpellante può dichiarare le ragioni per le quali egli sia o non soddisfatto.
2. Il tempo concesso all'interpellante per tale dichiarazione non potrà superare la durata di 3 minuti.

3. L'interpellante, qualora non sia soddisfatto e intenda promuovere la discussione sulle spiegazioni date dal Sindaco, può presentare una mozione che potrà essere discussa seduta stante o, a decisione del presidente, rimandata alla seduta successiva.
4. Se l'interpellante non presenta alcuna mozione, qualsiasi consigliere può farlo, limitatamente all'argomento dell'interpellanza.
5. Tra più mozioni sullo stesso argomento si tiene conto solo di quella presentata prima.

ARTICOLO 69 DELLE MOZIONI

1. Una mozione può essere presentata anche se non preceduta da una interpellanza.
2. La mozione è iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza dopo la data di presentazione.
3. Nessun Consigliere può svolgere più di 2 mozioni nella stessa seduta.
4. Qualora il Presidente lo disponga più mozioni relative a fatti od argomenti identici o che siano tra di loro strettamente connesse possono formare oggetto di una discussione unica.
5. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti.
6. Questi sono discussi e votati separatamente prima della votazione sulla mozione.
7. Le discussioni e le votazioni sulle mozioni hanno luogo secondo le norme che disciplinano la trattazione degli argomenti posti all'esame del Consiglio.

ARTICOLO 70 INAMMISSIBILITA'

1. Non sono ammesse le interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti, o che riguardano materie estranee alla competenza degli organi comunali.
2. Nel caso di formulazione con frasi ingiuriose o sconvenienti, giudica inappellabilmente il Presidente.
3. Nel caso di materia ritenuta estranea alla competenza del Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 comma 2 viene data lettura dell'interrogazione, interpellanza o mozione al Consiglio medesimo, il quale decide senza discussione, per alzata di mano, sulla ammissibilità.

ARTICOLO 71 VOTO CONTRARIO A PROPOSTE DEL SINDACO O DELLA GIUNTA

4. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

ARTICOLO 72 MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Possono essere presentate mozioni di sfiducia nei confronti del Sindaco o della Giunta. E' ammesso il voto di sfiducia nei confronti di un solo componente della Giunta.
2. Le mozioni devono essere motivate e sottoscritte da un numero di Consiglieri pari almeno ai 2/5 di quelli assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco.
3. Le mozioni di sfiducia vanno poste in discussione non prima di 10 giorni e non oltre i 30 giorni dalla loro presentazione.

4. Qualora una mozione di sfiducia, da votarsi per appello nominale, riporti il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta decadono dalla carica.

ARTICOLO 73
VACANZA DEL SEGGIO CONSILIARE

1. Il seggio di Consigliere Comunale che durante il quinquennio diventa vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

CAPO VII
CASI DI DECADENZA

ARTICOLO 74
DECADENZA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

1. Quando si verifica la circostanza di cui all'ultimo comma dell'articolo 73, il Consiglio viene sciolto e si dà inizio alla procedura prevista per legge al fine di assicurare l'ordinaria amministrazione dell'Ente e per la elezione dei suoi organi istituzionali.

ARTICOLO 75
IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DIMISSIONI, DECADENZA O DECESSO DEL SINDACO

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, dimissioni, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte da chi riveste la carica di Vicesindaco.

CAPO VIII DELLA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

ARTICOLO 76 DELLA VERBALIZZAZIONE

1. Alle sedute del Consiglio assiste il Segretario del Comune, con l'obbligo di verbalizzare, direttamente o a mezzo di un suo assistente, quanto deciso dal consesso.
2. E' possibile la registrazione fonografica delle sedute che, in luogo della verbalizzazione a mano, verrà richiamata nel deliberato.
3. Sulla verbalizzazione fonografica decide il Consiglio a maggioranza dei presenti.
4. Il Segretario deve espletare tutte le mansioni e gli obblighi conferitigli dalla legge.
5. Il Segretario, per i lavori preparatori alle sue funzioni, può farsi coadiuvare dal personale del Comune di sua fiducia.
6. In caso di assenza, impedimento o nei casi di incompatibilità previsti dalla legge. Le funzioni di Segretario, qualora nella dotazione organica non sia previsto il posto di Vicesegretario, sono assunte dal funzionario del Comune al quale, a norma di regolamento organico, sono conferite le funzioni vicarie.
7. In assenza di questa figura unicamente le funzioni di verbalizzante sono assunte dal Consigliere più giovane.

ARTICOLO 77 CONSIGLIERE COMUNALE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO

1. Il Consigliere Comunale che svolge le funzioni di Segretario conserva integro il suo diritto di voto.

ARTICOLO 78 SEDUTE SEGRETE

1. Alle sedute segrete deve assistere solo il Segretario. Qualora questi sia assente o impedito si procederà a norma del sesto e settimo comma dell'art. 76.
2. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, gli assessori non consiglieri, i dipendenti comunali la cui presenza sia indispensabile al funzionamento della seduta, vincolati al segreto d'ufficio.

ARTICOLO 79 VERBALI DELLE SEDUTE SEGRETE

1. I verbali delle sedute segrete devono essere legati a parte ed avere un proprio numero progressivo seguito dalla dizione "seduta segreta".

ARTICOLO 80 FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario coadiuva il Presidente in tutte quelle operazioni volte ad assicurare il normale svolgimento dei lavori consiliari.

2. Nelle votazioni per scrutinio segreto il Segretario è tenuto, unitamente agli scrutatori, a distruggere le schede dopo che sia stato dichiarato l'esito della votazione.
3. Nei casi di contestazione, le schede, previa redazione di regolare verbale, vanno conservate in plico sigillato, per essere disponibili per conseguenti provvedimenti

ARTICOLO 81 PROCESSO VERBALE DELLE SEDUTE

1. Il Segretario redige il processo verbale delle sedute.
2. A tal fine, su apposito registro, deve indicare:
 - a) la data e l'ora della seduta;
 - b) il numero di consiglieri presenti e le generalità degli assenti;
 - c) l'argomento che viene trattato;
 - d) il risultato della discussione, con l'indicazione del numero dei Consiglieri che hanno votato a favore della proposta, delle generalità di quelli che hanno votato contro la proposta o che si siano astenuti.
3. A mano a mano che i provvedimenti vengono adottati, il Presidente ne dà lettura al Consiglio.

ARTICOLO 82 DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatare il suo voto ed i motivi del medesimo.
2. Gli interventi dei Consiglieri verranno riportati all'interno del verbale nelle loro linee essenziali. Per le eventuali integrazioni nella successiva seduta di approvazione si applicano i principi di cui all'art. 40.
3. Laddove un Consigliere voglia che il suo intervento venga riportato fedelmente dovrà farlo presente al Presidente e dovrà consegnare al Segretario un documento scritto da cui risulti il testo dell'intervento.
4. Il documento così redatto e consegnato varrà allegato, a cura del Segretario Comunale, al verbale della seduta.
5. In casi eccezionali e di interventi caratterizzati da estrema brevità, si ammette l'inserimento sotto dettatura.

ARTICOLO 83 STESURA DELLE DELIBERE

1. Ultimata la seduta il Segretario redige il verbale.
2. Laddove esistano documenti scritti contenenti eventuali interventi dei Consiglieri il Segretario dovrà allegarli al verbale della seduta.
3. Se è stata effettuata registrazione fonografica il verbale consisterà unicamente nel riporto la data e l'ora della seduta, del numero di consiglieri presenti e delle generalità degli assenti e del titolo dell'argomento che viene trattato ed il nastro contenente la registrazione verrà conservato negli archivi del Comune e rilasciato in copia al consigliere che ne abbia interesse il quale ne potrà chiedere anche la trascrizione cartacea.

ARTICOLO 84 CUSTODIA DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Segretario Comunale custodisce in apposito raccoglitore, per evitarne la dispersione, gli originali delle delibere adottate dal Consiglio.

ARTICOLO 85

INDICE DELLE DELIBERAZIONI

1. Alla fine di ogni anno viene provveduto alla raccolta, in volumi rilegati, dei provvedimenti adottati dal Consiglio, unitamente ai documenti scritti contenenti gli interventi dei consiglieri o ai resoconti fonografici, se esistono.
2. Ogni volume deve essere munito da un indice cronologico e da altro diviso per materia, riguardante i provvedimenti adottati.

TITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI, GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

CAPO I

COMMISSIONI CONSILIARI

ARTICOLO 86

ISTITUZIONE

1. Le commissioni consiliari sono organi di supporto all'attività del Consiglio Comunale e possono essere permanenti o temporanee-speciali.
2. L'istituzione delle Commissioni consiliari è prevista dall'art. 16 dello Statuto Comunale: esse sono composte esclusivamente da Consiglieri Comunali e, se previsto dal regolamento di funzionamento della singola Commissione e per esigenze di comprovato tecnicismo del settore di intervento, anche da un esperto nominato a maggioranza dei Consiglieri facenti parte la Commissione.
3. La presidenza delle commissioni di controllo, di indagine e di garanzia sull'attività amministrativa è assegnata all'opposizione.

ARTICOLO 87

COSTITUZIONE

1. Le Commissioni sono costituite, una volta acquisite le designazioni, con provvedimento della Giunta Comunale, in maniera da assicurare, in seno a ciascuna, la rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi presenti in Consiglio.
2. Ciascun gruppo designa i propri rappresentanti consiliari in seno ad ogni commissione in numero pari a quello assegnatogli.
3. La comunicazione deve avvenire entro 10 giorni dalla richiesta di designazione mediante deposito presso la Segreteria del Comune.
4. Con le modalità previste dal precedente comma, si procede anche per la sostituzione dei commissari designati.

ARTICOLO 88

COMPOSIZIONE

1. Le Commissioni permanenti sono composte da n. 5 Consiglieri di cui almeno 2 della minoranza.
2. Esse durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.
3. Il Presidente della Commissione è nominato dal Sindaco. Per le commissioni di indagine controllo e garanzia dell'azione amministrativa valgono le disposizioni di cui all'art. 86, 3° comma.
4. Funge da Segretario Verbalizzante il Segretario Comunale o altro impiegato del Comune da questi nominato in sua vece.

ARTICOLO 89

NOTIZIE SULLA COSTITUZIONE

1. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle Commissioni Consiliari e di ogni successiva variazione, nonché della elezione del presidente e del Vice Presidente di ciascuna di esse.

ARTICOLO 90 INSEDIAMENTI

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco o da suo delegato.

ARTICOLO 91 COMMISSIONI D'INDAGINE CONTROLLO E DI GARANZIA

1. Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. Si tratta di commissioni temporanee per una specifica attività di verifica e per le quali varranno le norme di cui all'art 16 dello Statuto Comunale e di cui al successivo art. 93. A tale scopo possono procedere ad assumere informazioni dal Segretario Comunale o dai Responsabili degli uffici comunali nonché dagli amministratori e dirigenti di Enti e aziende dipendenti dal Comune.
2. Le commissioni di controllo e garanzia sull'attività amministrativa sono costituite al fine di vigilare su una determinata attività del Consiglio Comunale e, se del caso, anche con funzione di supporto tecnico-giuridico affinché siano rispettate le norme di Legge, dello Statuto e dei Regolamenti.
3. Hanno, inoltre, la facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

ARTICOLO 92 FUNZIONAMENTO

1. In caso di disaccordo su argomenti che devono essere portati all'attenzione del Consiglio Comunale le decisioni vengono adottate a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari e sottoposte al Consiglio sotto forma di proposta di deliberazione, previa acquisizione su queste dei pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. Le norme relative al funzionamento ed alla attività specifica, nonché ai programmi, delle commissioni possono essere contenute in apposito regolamento da approvarsi a maggioranza dei componenti la Commissione.

ARTICOLO 93 COMMISSIONI TEMPORANEE E SPECIALI

1. Il Consiglio può procedere all'istituzione delle Commissioni temporanee o speciali, determinandone i poteri, la durata, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti, la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare.
2. Le commissioni temporanee o speciali, istituite in un numero massimo di cinque consiglieri, presentano al Consiglio i risultati della loro attività sotto forma di relazione, proposte e pareri a seconda dell'argomento sottoposto al loro esame.
3. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinate dalle norme previste agli artt. 86 e seguenti del presente Regolamento.

CAPO II DEI GRUPPI CONSILIARI E DELLE CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

ART. 94 GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al Segretario Comunale, indicando il capogruppo,
2. Il gruppo può essere costituito anche da un solo consigliere.
3. La costituzione in gruppi deve avvenire entro 30 giorni dalla data della prima seduta successiva alle elezioni,
4. I consiglieri possono, nel corso del mandato, cambiare gruppo di appartenenza, dandone comunicazione nei modi indicati al comma 1.

ARTICOLO 95 DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La Conferenza dei Capigruppo è formata dal Sindaco e dai Capigruppo o loro delegati.
2. Alla Conferenza può essere chiamato ad assistere il Segretario Comunale con funzioni di verbalizzante
3. La Conferenza è convocata dal Sindaco, ogni qual volta ne rilevi l'opportunità, con avviso recapitato a mezzo posta al domicilio dei componenti almeno cinque giorni prima del giorno dell'adunanza. Nei casi di urgenza è ammessa la convocazione anche verbale e senza formalità.
4. La conferenza dei capi gruppo esercita le funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.
5. Delle riunioni della conferenza può essere redatto verbale, nella forma di resoconto sommario. Svolgerà funzioni di segretario un dipendente appartenente al Settore Servizi Amministrativi ed Affari Istituzionali.
6. Alla conferenza dei capigruppo, per lo svolgimento dei compiti previsti dallo statuto e dal presente regolamento, è assicurato il supporto tecnico attraverso le risorse umane previste nella dotazione organica del comune per l'assistenza agli organi istituzionali che fanno capo al Responsabile del Settore Servizi Amministrativi ed Affari Istituzionali.
7. Sono forniti inoltre locali arredati ed attrezzati, per i quali l'Amministrazione provvede direttamente al pagamento delle spese di illuminazione e riscaldamento.
8. La convocazione della Conferenza può essere disposta anche per volontà di uno o più Capigruppo. In tale ultima ipotesi il Sindaco provvede alla convocazione entro e non oltre 20 gg dalla richiesta, e comunque prima della successiva seduta del Consiglio Comunale, con le formalità di cui al precedente comma 3.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 96
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

1. Per quanto non prevista nel presente Regolamento saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia, lo Statuto, nonché ogni eventuale disposizione, in casi speciali, potrà adottare il Presidente sentito il capigruppo consiliari il cui parere non è vincolante.

ARTICOLO 97
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.